

COMUNE DI RUBIERA
Provincia di Reggio Emilia
L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 30 del 16/11/2022

OGGETTO: proposta di delibera G.C. *"Piano triennale dei Fabbisogni del Personale 2022-2024. Seconda variazione e contestuale rimodulazione della dotazione organica ai sensi dell'art. 6 del Dlgs 165/2001"*

L'anno 2022 il giorno 16 novembre il Revisore unico dott.ssa Maria Teresa Zironi, nominata dal Consiglio Comunale per il triennio 01.08.2021-31.07.2024 con deliberazione del 29.07.2021 atto n. 34, ha proceduto alla verifica della documentazione relativa alla proposta di delibera di Giunta Comunale n. 1875/2022 all'oggetto indicata, come da documentazione ricevuta in data 12 novembre 2022.

Viste le seguenti deliberazioni:

- di Consiglio comunale n. 6 del 31 gennaio 2022, esecutiva a norma di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione completo degli aggiornamenti relativo al periodo 2019-2024 per la Sezione Strategica e al periodo 2022-2024 per la Sezione Operativa;
- di Consiglio comunale n. 7 del 31 gennaio 2022, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione relativo al triennio 2022-2024 e i relativi allegati;
- di Consiglio Comunale n. 17 del 28 aprile 2022 con la quale è stato approvato il Rendiconto della gestione 2021 ed i relativi allegati;
- di Giunta comunale n. 7 del 01 febbraio 2022, esecutiva a norma di legge, con la quale è stato approvato il Peg finanziario per il triennio 2022-2024.

Viste la deliberazione di Giunta Comunale

- n. 2 dell'11 gennaio 2022 ad oggetto *"Approvazione piano triennale dei fabbisogni del personale 2022-2024 e conseguente rimodulazione della dotazione organica ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 165/2001"* di cui al mio parere rilasciato in data 07 gennaio 2022 e la mia asseverazione sull'equilibrio pluriennale di bilancio rilasciata in data 07 gennaio 2022;
- n. 83 del 26 luglio 2022 ad oggetto *"Piano triennale dei fabbisogni del personale 2022-2024. Prima variazione e conseguente rimodulazione della dotazione organica ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 165/01"* di cui al mio parere rilasciato in data 23 luglio 2022;

Considerato che:

- il fabbisogno, approvato con il predetto atto n. 2/2022 e successivamente modificato con atto n. 83/2022, rispondeva alla necessità dell'Ente di garantire l'erogazione dei servizi, tenuto conto del numero e della complessità dei procedimenti gestiti da ciascun Settore;
- ad oggi per l'Ente sono intervenute nuove esigenze organizzative, in parte derivanti da cessazioni di personale a tempo determinato o indeterminato, che, sentiti i Responsabili di settore, rendono necessaria la copertura di n. 2 incarichi a tempo determinato e di n. 2 posti a tempo indeterminato;
- si rende pertanto approvare una modifica al PTFP 2022/2024 come illustrato nella proposta di delibera.

Visti:

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 91, D.Lgs. n.267/2000 *"Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale"*;
- l'art. 6, D. Lgs. n.165/2001 *"Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo ..."*;
- l'art. 1, comma 102, Legge 311/2004 *"Le amministrazioni pubbliche ... adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica"*;
- l'art. 3 *"Semplificazione e flessibilità nel turn over"*, comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il quale stabilisce che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, il quale recita *"Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*
 - b) *razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*
 - c) *contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali"*;
- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 il quale prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, *"in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione"*;
- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente.

Preso atto che:

- il D.L. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 *"riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile"*;
- l'articolo 33 del D.Lgs.n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze

funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;

- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare.

Richiamato:

- l'art.3, comma 5 del D.L.n.90/2014, come modificato dall'art.14 bis del D.L.n.4/2019 che prevede *“Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80% negli anni 2016 e 2017 e del 100% a decorrere dall'anno 2018. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente (...)”*.

Considerato che gli enti sono chiamati ad adottare annualmente il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale e **che lo stesso può essere oggetto, in corso d'anno, di modifiche in presenza di motivate esigenze organizzative-funzionali** e/o in presenza di evoluzione normativa in materia di gestione del personale.

Visti altresì:

▪ l'art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L.n.58/2019, il quale prevede che *“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ...”*;

▪ il DPCM del 17/03/2020 (G.U. n.108 del 27/04/2020) avente ad oggetto *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”* previsto dal summenzionato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019;

▪ la Circolare interministeriale del 13/05/2020 (pubblicata in G.U. n. 226 del 11/09/2020 in attuazione dell'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 ed esplicativa del D.P.C.M. 17.3.2020).

Preso atto che con deliberazione di Giunta Unione Tresinaro Secchia n. 38 del 28 giugno 2022 è stato approvato il Piano delle azioni positive per il triennio 2022/2024 per l'Unione e per gli enti ad essa aderenti tra cui il Comune di Rubiera;

Preso atto che con deliberazione di Giunta comunale n. 34/2021 è stato approvato il piano degli obiettivi /piano della performance di cui art. 10 della L. 150/2009 per il triennio 2021/2023;

Tenuto conto che il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui alla proposta di delibera in oggetto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente e trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio pluriennale;

Vista la convenzione per il trasferimento all'Unione Tresinaro Secchia della funzione in materia di personale dipendente;

Preso atto che l'Ente:

- con la proposta di delibera all'oggetto indicata ridetermina la dotazione organica del personale;
- rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 557 della L. 296/2006;
- rispetta il limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 prevedendo una spesa per lavoro flessibile inferiore rispetto ad una quota disponibile pari a euro 241.746,62;
- risulta essere adempiente con le trasmissioni dei bilanci alla BDAP.

Preso atto che i dirigenti e i responsabili hanno attestato che non sussistono eccedenze di personale di cui all'art. 33 del D.Lgs. 165/2001;

Rilevato che:

- è rispettato il vincolo numerico per il personale a tempo determinato e somministrato, come previsto dall'art. 50, comma 3 del CCNL 21/05/2018, nella misura massima del 20% del totale dei dipendenti a tempo indeterminato
- è rispettato quanto introdotto dal D.Lgs.n.75/2017 all'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs.n.165/2001 dove viene posto il *"divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro;*
- che il limite di cui all'art. 1, comma 557 quater della L. 296/2006, come modificato dall'art. 3, comma 5 bis del D.L. 90/2014, risulta essere di Euro 3.351.819,23

Preso atto

- che per il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L.78/2010, così come aggiornato dal D.L. 113/2016 convertito nella Legge n. 160/2016, la spesa complessiva per il personale a tempo determinato non può essere superiore alla spesa sostenuta per le medesima finalità nell'anno 2009 pari a euro 275.690,18 per gli enti in regola con il vincolo comma 557 legge 296/2006 e poi rideterminata in Euro 241.746,62 a seguito delle decurtazioni di legge;

Considerato che le capacità assunzionali a tempo indeterminato sono state determinate in base a quanto previsto dall'art. 33, comma 2 del D.L. n.34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 58/2019 e dal successivo D.M. 17/03/2020

Rilevato che:

- il Comune di Rubiera si colloca nella fascia demografica lett. f) della tabella 1 del citato D.M., avendo una popolazione residente di riferimento pari a 14.850 abitanti;
- il rapporto tra spese di personale al netto dell'IRAP rilevata con l'ultimo rendiconto approvato (anno 2021) e la media delle entrate correnti del triennio precedente (2019 -2020-2021) al netto del FCDE accantonato nel bilancio 2021 è pari al 21,62% e si colloca nella fascia di virtuosità poiché si colloca al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1 del D.M. 17/03/2020 pari al 27%,

Rilevato altresì, come si evince dalla documentazione esaminata, che:

- secondo le disposizioni di cui alla tabella 2 del più volte citato DM, il Comune di Rubiera ha la possibilità di incrementare la spesa di personale (determinato secondo quanto previsto dal DM) relativa all'anno 2018 (art. 5, comma 1 del DM), come riportato nel prospetto allegato B alla proposta di delibera;
- che secondo le disposizioni di cui all'art.7 del più volte citato DM, per gli enti virtuosi ... *"La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ..."*;

Rilevato che con il presente atto:

- sono previste assunzioni a tempo indeterminato nel rispetto dei vincoli assunzionali sopra citati;
- sono previste assunzioni a tempo determinato per una spesa complessiva pari a euro 196.757,00 per l'anno 2022, pari ad Euro 112.257,00 per l'anno 2023 e pari ad Euro 104.257,00 per l'anno 2024 inferiore alla spesa sostenuta nel 2009;

Visti

- il parere favorevole di regolarità contabile, con riferimento ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente rilasciato dalla responsabile del Servizio Ragioneria;
- il parere favorevole di regolarità tecnica anche con riferimento alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa rilasciato dalla responsabile del Servizio Segreteria;

Considerato che la presente proposta, non prevede un incremento della spesa di personale rispetto al rendiconto 2021 e pertanto non è dovuta l'asseverazione dell'equilibrio pluriennale di bilancio da parte dell'organo di revisione;

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta;

rammenta

che ai sensi dell'art. 6 ter, comma 5, D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i., ciascuna Amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'art. 60 le informazioni e gli aggiornamenti annuali dei piani che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni;

accerta

che la proposta di variazione del Piano Triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2022/2024 con relativa rimodulazione della dotazione organica è improntato al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di personale ed

esprime

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta comunale n. 1875/2022 avente ad oggetto "Piano triennale dei Fabbisogni del Personale 2022-2024. Seconda variazione e contestuale rimodulazione della dotazione organica ai sensi dell'art. 6 del Dlgs 165/2001"

Lugo, 16 novembre 2022

Il Revisore Unico

(dott.ssa Maria Teresa Zironi)

